



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Accertamento: se la finanza trova l'agenda con attività e contatti

Autore: Redazione | 02/03/2016



L'accertamento fiscale sull'agenda dell'avvocato, del professionista o dell'imprenditore: la presunzione di evasione fiscale e la possibilità della prova contraria da parte del contribuente.

Uno spauracchio per imprenditori e professionisti è l'**agenda personale**: se, infatti, nel corso di un'**ispezione**, finisce nelle mani della finanza e il suo contenuto denuncia un'attività ulteriore rispetto a quella indicata nelle fatture, il rischio di un

accertamento fiscale potrebbe essere dietro l'angolo. Ma la prova per il fisco non è così semplice come sembra. Le deduzioni logiche, infatti, operate dagli agenti della finanza sulla base di quanto risulta annotato sull'agenda non fanno **piena prova**, così come invece tutte le altre dichiarazioni dei pubblici ufficiali contenute nel verbale di ispezione e che attestano fatti storici avvenuti in loro presenza. Si tratta, piuttosto, di **valutazioni personali**, che possono valere come semplici indizi, ma devono essere pur sempre corroborate da ulteriori elementi.

La vicenda

A salvare un imprenditore dall'ingiunzione di pagamento per non aver comunicato all'Inps, entro il termine di cinque giorni, l'assunzione di alcuni di alcuni lavoratori è una sentenza del **Tribunale di Bari [1]**. Nel caso in esame gli agenti della Guardia di Finanza avevano ritrovato un'agenda ove l'imprenditore aveva annotato, tra i vari appuntati, i nomi di tre lavoratori e i compiti che erano stati loro assegnati. Sulla scorta di tale presupposto, gli ufficiali avevano emesso un verbale con la relativa multa. Il datore non aveva negato di averli retribuiti ma non vi erano prove circa la dichiarata **subordinazione del rapporto di lavoro**. L'imprenditore aveva dichiarato di servirsi della loro opera per lavori occasionali senza alcun vincolo, né sono state fornite prove al riguardo. La tesi del datore di lavoro è stata accolta dal giudice.

Le deduzioni della Finanza non sono una prova certa

Quando la sanzione scaturisce da un verbale di accertamento della Guardia di Finanza costruito sulla base di semplici **deduzioni** e non supportato invece da prove concrete, essa è nulla e può essere impugnata, senza bisogno peraltro di effettuare il procedimento aggravato di "**querela di falso**". Infatti - scrivono i

giudici pugliesi – il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, solo relativamente a:

- fatti attestati dal pubblico ufficiale-rogante come **avvenuti in sua presenza** e conosciuti direttamente, senza alcun apprezzamento personale

- fatti attestati dal pubblico ufficiale perché da lui stesso compiuti

- **provenienza del documento** dello stesso pubblico ufficiale

- **dichiarazioni** fornite dalle parti durante l'ispezione (ma non si estende alla verità di tali dichiarazioni che ben potrebbero non corrispondere ai fatti).

Al contrario, la fede privilegiata non riguarda gli apprezzamenti o le valutazioni fatte dal verbalizzante. In riferimento a tali contenuti il documento non è tuttavia privo di efficacia probatoria, ma il giudice deve prendere in esame tali deduzioni logiche e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarli nel complesso delle altre prove.

L'agenda dell'avvocato

Nel caso dell'avvocato, l'indicazione di un'**udienza** riportata in agenda costituisce un indizio forte di attività professionale ed, inoltre, la stessa è facilmente riscontrabile dal controllo, sul sistema telematico, dell'iscrizione a ruolo del relativo giudizio con il nome del difensore. Il contribuente potrebbe tuttavia difendersi sostenendo che il compenso non gli è stato ancora erogato e che, secondo gli accordi, gli verrà pagato solo ad esito del giudizio. Per fare ciò meglio sarebbe

produrre il contratto scritto con l'assistito. Se, invece, tutto è avvenuto oralmente, il problema potrebbe porsi se il medesimo discorso si pone per tutte le pratiche presenti in agenda: la grossa mole di contenzioso, senza acconti, potrebbe essere considerata un indizio forte di evasione fiscale.

Note

[1] Trib. Bari, sent. n. 1084/2014 del 27.02.2014. *Autore immagine: 123rf com*